

Aziende elettriche private minori dell'Alto Adige

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

100 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE E A CONTRIBUTO DEFINITO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E PER I DIPENDENTI DI FEDERUTILITY in forma abbreviata "PEGASO"

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/06/2006	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,6%; 6,91% ¹	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/05/2010	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,6%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/06/2010	31/12/2017	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,6%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2018	31/10/2020	1,5% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,6%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/11/2020	31/12/2022	1,5% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,6%; 6,91% 1-2	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2023	ad oggi	1,5% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,6%; 6,91% 1-2	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,6%; 6,91% ¹	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/05/2010	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,6%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/06/2010	31/12/2017	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,6%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2018	31/10/2020	1,5% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,6%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/11/2020	31/12/2022	1,5% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,6%; 6,91% 1-2	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2023	ad oggi	1,5% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,6%; 6,91% 1-2	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1º gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ CCPL 25/01/2018. "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il contributo a carico del datore di lavoro per i dipendenti iscritti alla previdenza complementare è aumentato di 5,00 € per 14 mensilità. "

⁴ CCPL 07/08/2023. "A decorrere dal 1° novembre 2020 il contributo a carico del datore di lavoro per i dipendenti iscritti alla previdenza complementare è aumentato di € 10,00 per 14 mensilità. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il contributo a carico del datore di lavoro per i dipendenti iscritti alla previdenza complementare è aumentato di € 3,00 lordi per 14 mensilità. "

² Dal 1º gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ CCPL 25/01/2018. "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il contributo a carico del datore di lavoro per i dipendenti iscritti alla previdenza complementare è aumentato di 5,00 € per 14 mensilità. "

⁴ CCPL 07/08/2023. "A decorrere dal 1° novembre 2020 il contributo a carico del datore di lavoro per i dipendenti iscritti alla previdenza complementare è aumentato di € 10,00 per 14 mensilità. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il contributo a carico del datore di lavoro per i dipendenti iscritti alla previdenza complementare è aumentato di € 3,00 lordi per 14 mensilità. "

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte	
01/01/2007	ad oggi	1 -	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252	

Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

PEGASO

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

Dal 19/04/2000 possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con qualifica di operai, impiegati e quadri che dopo aver superato il periodo di prova sono stati assunti con contratto: a tempo determinato con un contratto di durata non inferiore a sei mesi, a tempo indeterminato, di formazione lavoro, di apprendistato.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva:
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE MINORI. AZIENDE DI TELERISCALDAMENTO E PRODUTTORI DI BIOGAS **DELLA PROVINCIA DI BOLZANO**

Indice:

Contratto collettivo provinciale di lavoro 07/08/2023 CCPL Provincia BZ 25/01/2018 CCPL Provincia BZ 26/05/2010 CCPL Provincia BZ 22/01/2007 CCPL Provincia BZ 23/12/1999 CCPL Provincia BZ

Contratto collettivo nazionale di lavoro 05/03/2010 CCNL 18/12/2007 CCNL 18/07/2006 CCNL 28/03/2006 CCNL Verbale di accordo per l'adesione a PEGASO 05/12/2002 Armonizzazione contratto unico settore elettrico 03/11/1999 CCNL Imprese elettriche minori - Accordo economico 2° biennio 11/06/1998 CCNL Imprese elettriche minori - Testo definitivo

07/08/2023

Accordo sindacale

Bolzano. addì 07.08.2023

l'Assoimprenditori Alto Adige, rappresentata per le Aziende associate della categoria "Aziende elettriche private minori" dal signor Thomas Walch assistito dal dott . Robert Tauber

la Federazione Cooperative Raiffeisen dell'Alto Adige rappresentata dal legale rappresentante Herbert von Leon assistito dal Sig. Christian Tanner e

la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane FLAEI - SGBCISL rappresentata dal segretario nazionale Sig. Cristiano Mazzucotelli e dal Sig. Antonio Losetti assistiti dalla Sig.ra Elena Maria Beltrami e dal segretario generale regionale Sig. Giovanni Consolin

la ASGB - Gewerkschaft Energiewerker rappresentata dai Signori Stefan Gasser e Giovanni Lepore è stato raggiunto il seguente accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per gli addetti delle aziende elettriche minori, aziende di teleriscaldamento e produttori biogas della provincia di Bolzano : [...]

ART. 9 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

All'art. 39 dell'accordo 24 settembre 2014, come modificato dall'accordo 4 dicembre 2020 viene sostituito come segue: Per la previdenza complementare valgono le disposizioni del D. Lgs. 124/93, della L.335/95 e del D. Lgs. 252/2005 e successive modificazioni. I lavoratori, ai quali si applica il presente Contratto, possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige - Laborfonds - o al Fondo Aperto Raiffeisen, costituiti allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari . Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con qualifica di operai, impiegati e quadri che dopo aver superato il periodo di prova sono stati assunti con contratto : a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a sei mesi , a tempo indeterminato, di inserimento, di apprendistato. A decorrere dal 1 giugno 2010 trovano applicazione le seguenti aliquote contributive : a carico del datore di lavoro: 1,50% della retribuzione mensile utile per il TFR;

a carico del lavoratore: 1,21% della retribuzione mensile utile per il TFR;

quota del TFR: 1,6% della retribuzione utile per il TFR annuo salvo il versamento dell'intero TFR in base la normativa vigente e le opzioni ammesse.

A decorrere dal 1° novembre 2020 il contributo a carico del datore di lavoro per i dipendenti iscritti alla previdenza complementare è aumentato di € 10,00 per 14 mensilità.

A decorrere dal 1° gennaio 2023 il contributo a carico del datore di lavoro per i dipendenti iscritti alla previdenza complementare è aumentato di € 3,00 lordi per 14 mensilità.

25/01/2018

Accordo sindacale

tra

- l'Assoimprenditori Alto Adige, rappresentata per le Aziende associate della categoria "Aziende elettriche private minori" dal signor Thomas Walch assistito dal dott . Robert Tauber
- la Federazione Cooperative Raiffeisen dell'Alto Adige rappresentata dal legale rappresentante Herbert von Leon assistito dal rag. Christian Tanner

е

- la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane FLAEI SGBC/SL rappresentata dal segretario nazionale Sig. Antonio Losetti assistito dalla Sig.ra Elena Maria Beltrami, dal segretario generale regionale Sig. Giovanni Consolini e dal Sig. Hermann Rienzner.
- la ASGB Gewerkschaft Energiewerker rappresentata dai Signori Stefan Gasser e Hansjorg Ungerer

è stato raggiunto il seguente accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per gli addetti delle aziende elettriche minori, aziende di teleriscaldamento e produttori biogas della provincia di Bolzano: Di seguito riportiamo le modifiche all'accordo del 24 settembre 2014:

ART. 9- PREVIDENZA COMPLEMENTARE

All'art. 39 dell'accordo di cui sopra viene aggiunto il seguente punto :

A decorrere dal 1° gennaio 2018 il contributo a carico del datore di lavoro per i dipendenti iscritti alla previdenza complementare è aumentato di 5,00 € per 14 mensilità.

ART 10 - DECORRENZA E DURATA

Il primo comma dell'art. 42 dell'accordo del 24 settembre 2014 è sostituito come segue: Al fine di favorire l'allineamento della scadenza del presente contratto a quello esistente in altri analoghi settori , il presente contratto copre il periodo fino al 31 dicembre 2018.

26/05/2010

Verbale di accordo

Il giorno 26/5/2010, tra l'ASSOCIAZIONE DEGLI IMPRENDITORI dell'Alto Adige, la FEDERAZIONE COOPERATIVE Raiffeisen dell'Alto Adige, la FLAEI - CISL/SGB, la ASGB - Gewerkschaft Elektrowerker si è stipulato il seguente accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per gli addetti alle aziende elettriche private minori, aziende di teleriscaldamento e produttori biogas della provincia di Bolzano Il presente contratto decorre dall'1/4/2010 e scadrà il 31/12/2012.

Art. 39 Previdenza complementare

La percentuale a carico del datore di lavoro da destinarsi al fondo di previdenza complementare Laborfonds o al Fondo Aperto Raiffeisen è aumentata a 1,50% a decorrere dall'1/6/2010.

22/01/2007

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 22/1/2007 in Bolzano, tra l'Associazione degli Imprenditori della provincia autonoma di Bolzano, la Federazione Cooperative Raiffeisen dell'Alto Adige, la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane FLAEI - CISL/SGB e la ASGB - Gewerkschaft Elektrowerker, si è stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per gli addetti alle aziende elettriche private minori, aziende di teleriscaldamento e produttori biogas della provincia di Bolzano.

Il presente contratto decorre dall'1/7/2005 e scade, per la parte normativa il 30/6/2009 e, per la parte economica, il 31/12/2007.

Art. 1 Sfera di applicazione

Il presente contratto provinciale di lavoro si applica alle imprese elettriche private minori , alle aziende di teleriscaldamento e produttori biogas che svolgono attività di produzione , trasformazione, trasporto, distribuzione e/o vendita di energia elettrica nonché ai loro dipendenti addetti ai servizi tecnici , amministrativi e commerciali non aventi diritto alla qualifica di dirigente .

Il presente contratto non si applica ai lavoratori espressamente assunti per lavori di carattere eccezionale e transitorio, di costruzione o di manutenzione straordinaria.

Di tali eccezionali e transitorie assunzioni non già regolamentate dalle norme su i contratti di lavoro a termine le aziende daranno comunicazione scritta alle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

- Dichiarazione a verbale -

Le parti nel puntualizzare la propria autonomia contrattuale fanno riferimento in caso di problemi attuativi , difficoltà interpretative o materie non regolamentate nel presente contratto , al c.c.n.l. per i lavoratori addetti al settore elettrico del 18/7/2006 per trovare possibilmente delle soluzioni condivise ed omogenee nel settore .

Art. 31 Trattamento di fine rapporto

All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120 del cod. civ. e dalla legge 29/5/1982 n. 297 in base alle seguenti misure: 30/30 per ciascun anno di anzianità di servizio.

Per il computo dell'indennità di anzianità maturata fino al 31/5/1982, valgono le norme di cui all'art. 22 del contratto provinciale 10/9/1980.

Per quanto riguarda la destinazione del TFR alla previdenza complementare come prevista dal D .Lgs. 5/12/2005 n. 252, valgono le relative disposizioni di cui alla legge finanziaria 2007.

Art. 39 - Previdenza complementare

Per la previdenza complementare valgono le disposizioni del D.Lgs. 124/93, della L. 335/95 e del D.Lgs. 252/2005 e successive modificazioni.

I lavoratori, ai quali si applica il presente Contratto, possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige – Laborfonds – costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari .

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con qualifica di operai , impiegati e quadri che dopo aver superato il periodo di prova sono stati assunti con contratto : a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a sei mesi, a tempo indeterminato, di inserimento, di apprendistato.

Trovano applicazione le seguenti aliquote contributive :

- a carico del datore di lavoro: 1,21% della retribuzione mensile utile per il TFR;
- a carico del lavoratore: 1,21% della retribuzione mensile utile per il TFR;
- quota del TFR: 1,6% della retribuzione utile per il TFR annuo salvo il versamento dell'intero TFR in base alla normativa vigente e le opzioni ammesse.

23/12/1999

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Bolzano, 23 dicembre 1999

tra

l'Associazione degli Industriali della provincia autonoma di Bolzano rappresentata dal Presidente pro tempore rag. Bernhard Hohannes con l'intervento della signora Leni Dapoz in rappresentanza delle Aziende elettriche

private minori associate, assistiti dal dott. Franz Josef Spinell

la Federazione e Cooperative Raiffeisen dell'Alto Adige rappresentata dal Presidente pro tempore Baron Carl von Eyrl assistito dal Rag. Christian Tanner

e

la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane FLAEI - CISL/SGB rappresentata dal Signor Egidio Penso la ASGB - Gewerkschaft der Energiewerker rappresentata dal signor Franz Perkmann si conviene

di dare attuazione, al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori dipendenti, alla disciplina sulle forme pensionistiche complementari prevista nel D .lgs. 124/93 come previsto dall'art. 30 del vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli addetti alle Aziende elettriche private minori non autoproduttrici della provincia autonoma di Bolzano .

per quanto riguarda la previdenza complementare, non esiste alcun accordo di categoria a livello nazionale nè le parti intendono avviare un sistema di previdenza complementare per gli addetti alle aziende elettriche associate tramite l'adesione a fondi nazionali di categoria già costituiti:

le parti firmatarie del presente accordo, avendo deciso di non dare corso all'istituzione di un proprio fondo di previdenza complementare, e ritenendo di possedere le caratteristiche di autonomia contrattuale collettiva a livello territoriale, secondo quanto previsto nell'art. 8, punto 8.3 dell'accordo del 19.01.1998, come modificato dall'accordo 20.11.1998, per la istituzione di un fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti del territorio del Trentino Alto Adige, convengono di aderire a Laborfonds - Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige, secondo le seguenti misure percentuali:

- 1% della retribuzione mensile utile per il TFR a carico del datore di lavoro
- 1% della retribuzione mensile utile per il TFR a carico del lavoratore

La quota di TFR da destinare a Laborfonds è pari al 1.6% della retribuzione utile per il TFR annuo, per gli assunti dopo il 28.04.1993; tale quota è pari al 100% del TFR maturando nell'anno, per gli assunti dopo il 28.04.1993 (assunti di prima occupazione).

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con qualifica di operai , impiegati e quadri che dopo aver superato il periodo di prova sono stati assunti con contratto : a tempo determinato con un contratto di durata non inferiore a sei mesi, a tempo indeterminato, di formazione lavoro, di apprendistato.

Fermo restando l'adesione su base volontaria del singolo lavoratore, le contribuzioni come sopra determinate decorrono dalla data di operatività di Laborfonds.

05/03/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 5/3/2010, tra ASSOELETTRICA - Associazione Nazionale delle Imprese elettriche; FEDERUTILITY - Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche; ENEL S.p.A. in nome e per conto delle Società da essa controllate non associate in Assoelettrica; GSE - Gestione Servizi Energetici S.p.A.; SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A.; Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e FILCEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILCEM-UIL, si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico 18/7/2006.

Il presente accordo scade il 31/12/2012.

[...]

8) A decorrere dall'1/1/2011 le Aziende verseranno ai Fondi di Previdenza Complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione minima a carico azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 2 euro per ogni mensilità e di ulteriori 2 euro a decorrere dall'1/1/2012 per i propri dipendenti iscritti ai predetti Fondi con versamento della relativa contribuzione. Resta ferma la misura della contribuzione a carico dei lavoratori aderenti.

18/12/2007

Verbale di accordo

Il giorno 18/12/2007, tra ASSOELETTRICA, FEDERUTILITY, ENEL in nome e per conto delle Società da essa controllate non associate ad ASSOELETTRICA, GSE, SOGIN, TERNA e FILCEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILCEM-UIL; si è sottoscritto la presente intesa per il rinnovo del secondo biennio economico del CCNL 18/7/2006 per i lavoratori addetti al settore elettrico, scaduto il 30/6/2007, che prevede la corresponsione degli importi lordi indicati nella tabella allegata, secondo le decorrenze ivi riportate.

3. A decorrere dall'1/1/2009, le Aziende verseranno ai Fondi di Previdenza Complementare di competenza operanti nel settore (FOPEN, FIPREM e PEGASO), ad incremento della misura della contribuzione minima a carico azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 3 euro, per i propri dipendenti iscritti ai predetti Fondi con versamento della relativa contribuzione.

Resta ferma la misura della contribuzione a carico dei lavoratori aderenti .

18/07/2006

Art. 13 Apprendistato

8. È demandata alle Parti, a livello aziendale, l'applicazione del premio di risultato e la normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare ed altri eventuali istituti sociali.

Art. 49 Previdenza complementare

1. Le Parti convengono di costituire una Commissione paritetica nazionale con il compito di predisporre, entro la vigenza del presente CCNL, un piano di fattibilità dell'eventuale unificazione dei Fondi di previdenza

complementare in essere nel settore, previa valutazione dei vantaggi che ne potrebbero derivare anche relativamente a costi/benefici nei sistemi in atto ed all'attuazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252 del 5/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla predetta Commissione potranno partecipare esperti della materia indicati da ciascuna delle Parti stipulanti .

2. I lavori della Commissione prenderanno avvio entro il mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL e dovranno svolgersi in tempi certi e concludersi non oltre la scadenza contrattuale . La Commissione presenterà, in tempi compatibili con i termini del mandato degli Organi statutari , alle Parti stipulanti un rapporto conclusivo sui lavori effettuati ed assicurerà alle stesse periodiche informative circa lo stato di avanzamento dei lavori.

28/03/2006

Verbale di accordo

L'UNIEM, Unione nazionale imprese elettriche minori, rappresentala dal sig. Cornelio Caldarella assistita da Federutility rappresentala dai sigg. Giorgio Soldadino, Paola Giuliani, Francesca Lorusso

e

FLAEL rappresentala dai sigg. Carlo De Masi, Mario Arca, Massimo Saotta, Carlo Meazzi, Antonio Losetti FILCEM rappresentala dai sigg. Giacomo Berni, Delia Nardone, Francesco Fontanelli UILCEM rappresentala dai sigg. Romano Bellissima, Giuseppe Musella, Marcello Zaza

- premesso che l'UNIEM, come convenuto nel verbale di accordo 3/11/1999, applica ai dipendenti delle imprese elettriche minori il CCNL per i lavoralori addetti al settore elettrico 24/07/2001, con decorrenza 1/1/2003; - che le Parti hanno sottoscritto in dala 5.12.2002, così come previsto dall'art. 54 del CCNL 24 luglio 2001 il verbale di armonizzazione per l'interpretazione definitiva ed esaustiva dei singoli istituti contraltuali richiamali dal Contralto UNIEM 23.09.1998 convenendo, nel comune obiettivo di assicurare ai lavoralori una copertura previdenziale integraliva, di avviare le procedure che permettano l'adesione dei dipendenti delle imprese associale ad UNIEM al Fondo pensione complementare Pegaso;

convengono che:

- per i lavoratori dipendenti delle imprese elettriche minori , cui si applica il Contralto collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoralori addetti al settore elettrico , l'adesione al Fondo Pegaso potrà avvenire dalla data del 1° giugno 2006;
- l'ammontare dei contributi e delle quote di TFR da destinare al Fondo è stabilito come segue :
- a. contributo a carico impresa: 1,21% della retribuzione annua al fini del TFR
- b. contributo a carico lavoratore: 1,21% della retribuzione annua al fini del TFR.
- c. prelievo da TFR lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 intero accantonamento annuo TFR; dipendenti con meno di 18 anni di contribuzione previdenziale del regime obbligatorio alla data del 31.12.1995: 2,9% della retribuzione annua utile al fin del TFR; dipendenti con più di 18 anni di contribuzione previdenziale del regime obbligatorio alla stessa data del 31.12.1995: 2,2% della retribuzione annua utile al fini del TFR.
- Eventuali condizioni di miglior favore relative all'ammontare del contributi potranno essere definite con accordo in sede aziendale.

05/12/2002

Armonizzazione contratto unico settore elettrico, ipotesi di accordo tra le organizzazioni sindacali FNLE, FLAEI, UILCEM nazionali e l'Associazione UNIEM, assistita da Federelettrica

Verbale di accordo

Il giorno 5/12/2002 tra l'UNIEM, la FLAEI-CISL, la FNLE-CGIL, la UILCEM-UIL,

- Premesso che in data 30/06/2002 è scaduto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle imprese elettriche

minori stipulato il 23/9/1998;

- Che in data 24/7/2001 è stato sottoscritto tra FEDERELETTRICA, ENEL, ASSOELETTRICA, GRTN e le OO.SS. FNLE-FLAEI-UILCEM il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Elettrici;
- Che sia l'UNIEM, sia le rappresentanze dei lavoratori, hanno, di comune accordo, ritenuto, come già convenuto nel verbale di accordo 3/11/1999, di applicare ai dipendenti delle imprese elettriche minori il contratto di settore sopra richiamato, con decorrenza 1/1/2003,
- Che la formale sottoscrizione del contratto di settore 24/7/2001 da parte di UNIEM e OO.SS. stipulanti, avverrà alla presentazione di ENEL, ASSOELETTRICA, GRNT, FEDERELETTRICA, con un successivo atto; Le parti, così come previsto all'art. 54 del CCNL 24/7/2001, hanno proceduto all'interpretazione definitiva ed esaustiva dei singoli istituti contrattuali richiamati dal suddetto Contratto convenendo nella sintesi di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrale del presente Verbale.

Le Parti, inoltre, fermo restando quanto previsto dal 2° comma dell'art. 54 del CCNL 24/7/2001, hanno provveduto a rinegoziare la precedente disciplina collettiva esistente, convenendo su quanto segue:

(...)

7) Le parti, nel comune obiettivo di assicurare ai lavoratori una copertura previdenziale integrativa, convengono di avviare le procedure di adesione con le fonti istitutive, da concludersi entro il 30 giugno 2003, che permettano a partire dal 1° luglio 2003 l'adesione dei dipendenti delle imprese associate ad UNIEM al Fondo pensione complementare Pegaso.

03/11/1999

5) Previdenza.

Le parti, in riferimento all'art. 53 del CCNL, hanno determinato che per la previdenza integrativa le aziende opereranno con le identiche modalità economiche, legislative e attuative che saranno determinate con l'ASSOELETTRICA con adesione allo stesso Fondo qualora lo stesso sia di tipo "aperto" o in alternativa a un Fondo aperto di settore.

11/06/1998

Art. 53 - Previdenza.

Il trattamento previdenziale spettante ai lavoratori è quello previsto dalle leggi che regolamentano , direttamente o indirettamente, il "fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e dalle aziende elettriche private" e la sua evoluzione.

Dichiarazione a verbale.

Le Parti, consapevoli della rilevanza dell'argomento nel quadro dell'ormai prossima armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi prevista dalla legge n . 335/95 e anche alla luce delle difficoltà strutturali in cui versa il Fondo di Previdenza Elettrici (FPE), si attiveranno presso gli organi competenti affinché siano individuate soluzioni idonee al superamento dell'attuale situazione, senza oneri aggiuntivi per le imprese e nel pieno rispetto delle situazioni contributive fin qui maturate dai singoli lavoratori .

Le Parti - di conseguenza - assumendo l'obiettivo di partecipare a un Fondo Pensione Complementare , convengono di istituire entro l'1.10.98 una Commissione di studio paritetica composta dai rappresentanti dei firmatari del contratto la cui attività sarà finalizzata alla definizione di proposte da demandare alle Parti per l'attuazione dall'1.1.99 dell'adesione a un Fondo Pensione Complementare .